



Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2020¹,
decreta:*

I

La legge del 28 settembre 2012² sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 60a Sistema di tracciamento di prossimità per il coronavirus

¹ Oltre al sistema d'informazione di cui all'articolo 60, l'UFSP gestisce un sistema di tracciamento di prossimità per il coronavirus (sistema PT). Il sistema PT registra la prossimità tra i telefoni cellulari di persone partecipanti al sistema e le informa se sono state potenzialmente esposte al coronavirus.

² Il sistema PT e i dati con esso trattati servono a informare le persone di cui al capoverso 1 e ad allestire statistiche sul sistema PT. Il sistema PT e i dati non possono essere utilizzati per altri scopi, in particolare dalle autorità cantonali per la prescrizione e l'esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 33–38, dalla polizia, dalle autorità penali o da servizi di informazione.

³ La partecipazione al sistema PT è volontaria per tutti. Autorità, imprese e privati non possono favorire o penalizzare nessuno per la sua partecipazione o non partecipazione al sistema PT; non hanno effetto eventuali accordi derogatori.

⁴ Il sistema PT è concepito in base ai seguenti principi:

- a. per il trattamento dei dati devono essere presi tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati per evitare che i partecipanti siano identificabili;
- b. i dati sono trattati, per quanto possibile, su componenti decentralizzati e installati dai partecipanti sul loro telefono cellulare. In particolare, i dati su altre persone registrati sul telefono cellulare di un partecipante possono essere trattati e memorizzati esclusivamente su questo telefono cellulare;

- c. sono raccolti o trattati in altro modo soltanto i dati necessari a determinare la distanza e la durata della prossimità e a trasmettere le informazioni, ma non dati sulla posizione;
- d. i dati sono distrutti non appena non servono più alla trasmissione delle informazioni;
- e. il codice sorgente e le specifiche tecniche di tutti i componenti del sistema PT sono pubblici.

⁵ È applicabile la legislazione federale sulla protezione dei dati.

⁶ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'organizzazione e del funzionamento del sistema PT, nonché del trattamento dei dati.

⁷ Prevede la sospensione del sistema PT, segnatamente la disattivazione o la disinstallazione di tutti i componenti installati sui telefoni cellulari, non appena il sistema PT non è più necessario alla lotta contro l'epidemia causata dal coronavirus.

Inserire prima del titolo del capitolo 8

Art. 62a Collegamento del sistema PT a sistemi esteri

Il sistema PT di cui all'articolo 60a può essere collegato a sistemi esteri corrispondenti se i rispettivi Stati garantiscono una protezione adeguata della personalità mediante:

- a. la legislazione; oppure
- b. garanzie sufficienti, in particolare contrattuali.

Art. 80 cpv. 1 lett. f

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- f. il collegamento del sistema PT di cui all'articolo 60a a sistemi esteri corrispondenti.

Art. 83 cpv. 1 lett. n

¹ È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- n. rifiuta a una persona, per la sua non partecipazione al sistema (art. 60a cpv. 3), un servizio da lui offerto e destinato al pubblico.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]³). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il ... con effetto sino al 30 giugno 2022; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.